

## REGOLAMENTO (UE) N. 771/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

**che sottopone a registrazione le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99,  
ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21,  
ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41,  
ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51,  
ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90,  
ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed  
ex 3824 90 97.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («procedimento antisovvenzioni» o «il procedimento») relativo alle importazioni nell'Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America («USA» o «il paese interessato») in seguito a una denuncia presentata il 12 ottobre 2011 da parte della European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo dell'Unione.

## A. IL PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto oggetto della registrazione è quello definito nell'avviso di apertura, vale a dire il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) originario degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile ai codici NC

## B. RICHIESTA

- (3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, il denunciante ha richiesto nel novembre 2011 che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. Il denunciante ha ribadito a più riprese la sua richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame, da ultimo il 3 agosto 2012, e ha esposto ulteriori motivi per cui tale registrazione andrebbe effettuata nell'ambito della presente inchiesta.

## C. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell'industria dell'Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso.
- (5) Il denunciante ha sostenuto che il prodotto in esame ha beneficiato di sovvenzioni e che il pregiudizio, difficilmente riparabile, arrecato all'industria dell'Unione è stato causato dall'incremento delle importazioni beneficiarie di sovvenzioni compensabili in un periodo di tempo relativamente breve.
- (6) Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in questione sono notevolmente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria di quest'ultima.

<sup>(1)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(2)</sup> GU C 345 del 25.11.2011, pag. 13.

